

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4516

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 2000

—————

Provvedimenti a favore del personale militare cessato dal servizio a domanda dal 28 settembre 1996 al 31 dicembre 1997

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Governo è intervenuto sulla disciplina pensionistica degli appartenenti alle Forze armate con modifiche della precedente normativa, tendenti a limitare l'esodo del personale.

L'articolo 1, comma 178, della legge sopra citata infatti ha stabilito che il collocamento nella posizione di «ausiliaria», nel periodo dal 28 settembre 1996 al 31 dicembre 1997, era previsto esclusivamente per i soli militari che cessavano dal servizio per raggiungimento del limite di età. In relazione al dettato della legge i militari che lasciavano il servizio a domanda, prima del raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito, non sono potuti transitare nella posizione di «ausiliaria».

L'efficacia della disposizione è stata limitata ad un preciso periodo di tempo, in attesa dell'approvazione di un nuovo quadro normativo della previdenza militare.

Nello stabilire la nuova disciplina pensionistica per il personale militare, non è stato previsto un adeguato sistema transitorio che evitasse l'insorgere di sperequazioni nel trattamento economico dei militari al termine del servizio.

In mancanza di un regime transitorio, si è determinato un grave danno morale ed economico nei confronti di coloro che hanno lasciato il servizio nel periodo dal 28 settembre 1996 al 31 dicembre 1997, essendo questi soggetti rimasti esclusi sia dai benefici delle norme precedenti sia da quelli previsti dalle nuove.

Infatti, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nel dare attuazione ai principi enunciati nella legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di armonizzare i regimi pensionistici

speciali al sistema pensionistico generale ed alle norme previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha, in particolare:

- ribadito che il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti per i gradi rivestiti;

- previsto che, in via transitoria, il collocamento in ausiliaria può avvenire anche a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo;

- mantenuto il beneficio della maggiorazione di sei aumenti periodici della base pensionabile all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda;

- esteso, comunque, l'attribuzione dei citati aumenti periodici anche al personale che cessa dal servizio a domanda, previo pagamento della restante contribuzione previdenziale.

Al fine di indennizzare in qualche modo i militari posti in congedo a domanda nel periodo 28 settembre 1996 - 31 dicembre 1997 del danno subito a cause degli effetti sperequativi dovuti alla nuova disciplina pensionistica, si rende necessario prevedere, per gli stessi, l'estensione del citato beneficio dei sei aumenti periodici, qualora non già conseguito ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997. A tal fine, nel disegno di legge è contemplato il possesso della massima anzianità contributiva, prevista per la categoria di appartenenza o della età anagrafica, così come indicato dalla Tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 6, le parole: «che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo» sono sostituite dalle seguenti: «che sia in possesso dei requisiti di anzianità contributiva ed anagrafica di cui alla Tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.»;

b) all'articolo 7, comma 7, le parole «è limitata al periodo residuale dei 5 anni decorrenti dal momento della cessazione dal servizio, e, comunque, ha termine al compimento del 65° anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «decorre dal momento della cessazione dal servizio e per la durata si applicano le disposizioni di cui al comma 2».

2. La richiesta di collocamento in ausiliaria di cui ai commi 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, da parte del personale già in pensione, deve essere presentata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'amministrazione di appartenenza.

Art. 2.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Esclusivamente ai fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di fine rapporto, sono attribuiti sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 503, al personale collocato in congedo a domanda nel periodo 28 settembre 1996 - 31 dicembre 1997 che sia in possesso, all'atto della cessazione dal servizio, dei requisiti di età anagrafica e contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non abbia già conseguito analogo beneficio in base alle disposizioni indicate al comma 1».